



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 23/06/2025

OGGETTO:

**PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI URBANI +
AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI PROPOSTE DI PATTI DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E LE ASSOCIAZIONI "AISA-
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA
ROMAGNA ODV", "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA
ODV" E "ALIEMANI NELLA MUSICA APS" PER LA VALORIZZAZIONE DI LOCALI
SITUATI IN VIA S. DONATO N. 74/5 E 74/10 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO
POLIFUNZIONALE "BORGO DEI SERVIZI"**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di giugno alle ore 13:00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta comunale con l'intervento dei signori:

RICCI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
LANDI CESARE	Vice Sindaco	Assente
BIANCONCINI SARAH	Assessore	Presente
PREDIERI MILA	Assessore	Presente
BAGNOLATI BARBARA	Assessore	Presente
MORETTI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, RICCI ALESSANDRO dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22.04.2020 è stato approvato "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- tale Regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione;
- i beni comuni urbani sono definiti come i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo;
- tra i beni materiali sono annoverati le strade, le piazze, i portici, le aiuole, i parchi e le aree verdi, le aree scolastiche, gli edifici;
- il Patto di collaborazione rappresenta lo strumento attraverso il quale Comune e Cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e i cittadini medesimi concorrono alle modalità di gestione e di monitoraggio degli interventi definiti;
- la proposta di collaborazione può essere formulata dai cittadini attivi anche spontaneamente, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento citato e i cittadini possono proporre e realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari;

PRESO ATTO che in data 13/06/2025 (P.G. n. 10317 e N. 10319) e in data 14/06/2025 (P.G. n. 10363) sono pervenute proposte di collaborazione da parte delle seguenti Associazioni:

- **"AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV"**, C.F. 91216980374, rappresentata dal Presidente Regionale Sig. Giuliano Lenzi, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato 74/5;
- **"CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV"**, C.F. 91330310375, rappresentata dal Presidente *pro-tempore*, Sig. Francesco Tabacco, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato 74/5,
- **"ALIEMANI NELLA MUSICA APS"**, C.F. 91380090372, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Sig.ra Bonfiglioli Luisa, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) via San Donato n. 85,

per la valorizzazione dei locali di proprietà comunale e della Sala Musica situati all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", Via San Donato 74/5 e 74/10, mediante lo svolgimento di attività di sostegno e assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria nei confronti di persone portatrici di patologie degenerative e invalidanti, volte a migliorare la qualità di vita delle stesse e favorire la loro partecipazione alla vita della comunità (trattamenti fisioterapici, logopedici, attività motoria e laboratori di stimolazione cognitiva di gruppo, supporto, sostegno e potenziamento cognitivo delle persone con disabilità) nonché l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative a favore dei più giovani e delle persone con disabilità (laboratori musicali e di musicoterapia, percorsi all'interno degli istituti

scolastici finalizzati a favorire l'inclusione sociale attraverso l'utilizzo della musica);

RILEVATO in particolare che:

- le proposte di collaborazione presentate afferiscono ad interventi di rigenerazione di spazi pubblici ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con Deliberazione C.C. n. 21/2020;
- le proposte perseguono le finalità e gli obiettivi di mandato di partecipazione attiva dei cittadini nonché l'attuazione di azioni aventi risvolti di rilievo sociale;
- le Associazioni, responsabili dei patti di collaborazione, dovranno provvedere alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento citato;

CONSIDERATO inoltre che:

- i Patti di collaborazione avranno durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione;
- decorso tale termine scadranno di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga tacita;
- le Associazioni devono provvedere al rimborso delle spese per utenze sostenute dal Comune e computate da quest'ultimo in sede di verifica dei consumi;

RITENUTO inoltre di consolidare l'attivazione delle azioni promosse attraverso patti di collaborazione da sottoscrivere tra il cittadino e il Responsabile di Area, nella semplificazione delle procedure indicate dal regolamento approvato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio/Area competenti;

ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il deposito delle proposte di collaborazione prevenute dalle Associazioni **"AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV"** (P.G. 10317/2025), **"CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV"** (P.G. 10319/2025) e **"ALIEMANI NELLA MUSICA APS"** (10363/2025), finalizzate a valorizzare i locali situati all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", via San Donato 74/5 e 74/10;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda alla pubblicazione delle suddette proposte nonché alla redazione degli atti conseguenti (Patti di collaborazione) secondo gli schemi allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

la Giunta Comunale

stante l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto dovuta alla necessità di avviare l'iter finalizzato al deposito delle proposte e alla sottoscrizione dei relativi Patti

di Collaborazione consentendo così l'avvio delle attività in tempi rapidi

Delibera

l'immediata eseguibilità del presente atto in applicazione dell'articolo 134 comma 4 del Tuel 267/2000.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 23/06/2025

OGGETTO:

**PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI URBANI -
AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI PROPOSTE DI PATTI DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E LE ASSOCIAZIONI "AISA-
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA
ROMAGNA ODV", "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA
ODV" E "ALIEMANI NELLA MUSICA APS" PER LA VALORIZZAZIONE DI LOCALI
SITUATI IN VIA S. DONATO N. 74/5 E 74/10 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO
POLIFUNZIONALE "BORGO DEI SERVIZI"**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO
RICCI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **58** del **23/06/2025**

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO

PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI URBANI - AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI PROPOSTE DI PATTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E LE ASSOCIAZIONI "AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV", "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV" E "ALIEMANI NELLA MUSICA APS" PER LA VALORIZZAZIONE DI LOCALI SITUATI IN VIA S. DONATO N. 74/5 E 74/10 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "BORGO DEI SERVIZI"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE D'AREA</p> <p>Data 18/06/2025</p> <p>dott. CASSANI FRANCESCO</p>
<p>IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p>Data 18/06/2025</p> <p>LANDINI MONICA</p>

PROPOSTA PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "ALIEMANI NELLA MUSICA APS" PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA MUSICA SITUATA IN VIA SAN DONATO N. 74/10 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "BORGO DEI SERVIZI"

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Granarolo dell'Emilia, Via San Donato 199, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____,

T R A

Il **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, C.F. 80008270375, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Francesco Cassani, domiciliato per la carica in Granarolo dell'Emilia (Bo) - Via San Donato 199, (di seguito denominato "**Comune**")

E

l'**Associazione "ALIEMANI NELLA MUSICA APS"**, C.F. 91380090372, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) via San Donato n. 85, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Sig.ra Bonfiglioli Luisa (di seguito denominata "**Associazione**")

PREMESSO che:

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Granarolo dell'Emilia ha approvato apposito Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22/04/2020 che disciplina la collaborazione tra cittadini e l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- è pervenuta agli atti con P.G. n. 10363/2025 dall'Associazione proposta di Patto di Collaborazione finalizzato alla promozione di servizi collaborativi e di innovazione sociale;
- il Comune di Granarolo dell'Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ ha autorizzato il deposito della proposta di collaborazione di cui sopra;

con la presente si approva il seguente Patto di Collaborazione per l'esecuzione delle attività di cui in premessa ed in particolare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune concede all'Associazione i locali di proprietà comunale della Sala Musica situata a Granarolo dell'Emilia in via San Donato n. 74/10, all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", al livello zero dell'edificio, come si evince dalla planimetria allegata **(All. A)**.

L'Associazione gestirà la sala in maniera autonoma e nel rispetto del pluralismo, svolgendo iniziative e attività nell'ambito sociale, ricreativo e culturale previste nel proprio statuto, nell'ottica di una costante e proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- ✓ interventi e servizi sociali;
 - ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - ✓ formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ed organizzando, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività ed iniziative:
- ✓ laboratori musicali e di musicoterapia;
 - ✓ percorsi all'interno degli istituti scolastici finalizzati a favorire l'inclusione sociale attraverso l'utilizzo della musica;
 - ✓ creazione di biblioteche ed emeroteche sui temi della musica, della musicoterapia e della disabilità.

In una logica di rete e di sinergia con le realtà istituzionali del territorio comunale di Granarolo dell'Emilia, l'Associazione ha instaurato e intende instaurare collaborazioni con:

- il Servizio Istruzione-Ufficio Scuola del Comune;
- l'Istituto Comprensivo Granarolo dell'Emilia per lo svolgimento di progetti musicali inclusivi e di musicoterapia (presso la Scuola Primaria e presso la Scuola Secondaria di primo grado);
- il progetto "Granarolo Città Blu";
- il Servizio Cultura-Biblioteca Civica "Gianni Rodari" (collaborazione svolta in maniera continuativa da diversi anni) per lo svolgimento di laboratori per la promozione della conoscenza dei libri specificatamente dedicati ai linguaggi espressivi quali la musica e le arti visive e al tema della disabilità;
- altre realtà presenti nel territorio che si dedicano a progetti inclusivi a favore disoggetti disabili quali "L'Arche Bologna-Comunità l'Arcobaleno" (Happy Hand Winter 2018);
- Il Tavolo del Volontariato e l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione e la realizzazione di tutte le edizioni de' La Festa del Borgo di Granarolo dell'Emilia;
- il Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia e il Conservatorio di musica di Bologna per la realizzazione di attività di supporto e inclusione di studenti con bisogni educativi speciali (collaborazione in corso dal 2022 e tuttora attiva).

Pertanto, tutti gli associati potranno frequentare i locali e le attività, nel rispetto delle regole di convivenza civile, delle leggi vigenti e dei regolamenti che eventualmente potranno essere adottati dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione;
2. decorso tale termine il presente patto scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga tacita.

ARTICOLO 3 - UTILIZZO DEL LOCALI

1. I locali sono assegnati in uso per le finalità dedotte del presente Patto di Collaborazione, ne è vietato ogni diverso utilizzo;
2. è vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dei locali o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative;
3. è vietato l'uso permanente da parte di terzi, a qualsiasi titolo, degli spazi oggetto del presente Patto di Collaborazione;
4. il Comune si riserva l'uso degli spazi ogni qualvolta lo richiedano motivi d'interesse pubblico, previo accordo con l'Associazione e al fine di non interferire con le attività programmate;
5. in particolare, il Comune si riserva l'utilizzo esclusivo dei locali in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, per l'intera durata delle operazioni necessarie all'allestimento dei seggi, allo svolgimento delle consultazioni e alle correlate operazioni di disallestimento e pulizia;
6. il Comune si impegna a comunicare tempestivamente alle Associazioni ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione dei locali nonché ogni decisione che possa intervenire sulla validità del presente Patto di Collaborazione.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si assume la responsabilità della buona gestione degli spazi comunali concessi garantendo il più ampio accesso a tutti gli interessati, nel rispetto delle regole di convivenza civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In particolare l'Associazione deve provvedere:

- all'allestimento funzionale dei locali;
- alla fornitura e manutenzione degli arredi necessari per svolgere le attività oggetto del presente Patto di Collaborazione;
- all'apertura e chiusura dei locali, alla custodia degli stessi e dei materiali presenti o che vi saranno collocati nonché al ripristino o alla sostituzione delle strutture ed arredi che risultino deteriorati o danneggiati a seguito di uso improprio od effrazione;
- alla puntuale pulizia dei locali utilizzati ed al rifornimento del materiale di consumo necessario (carta igienica, salviette, prodotti pulizia, ecc.);
- all'ordinaria manutenzione, ivi compreso l'espletamento delle piccole riparazioni che si rendessero necessarie;
- all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione di iniziative ed eventi;
- al rimborso delle spese per utenze sostenute dal Comune e computate da quest'ultimo sulla base della verifica dei consumi.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione utilizzerà esclusivamente soci, volontari, collaboratori o prestatori d'opera aventi diretto rapporto con l'Associazione. È pertanto vietata la gestione di servizi o attività da parte di terzi.

L'Associazione presenterà annualmente il calendario delle attività in programma, specificando giorni ed orari e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o integrazioni del suddetto.

L'Associazione deve provvedere altresì all'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi. In particolare, l'Associazione è tenuta al rispetto delle prescrizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a predisporre adeguate modalità di uso dei locali da parte degli utenti. Al riguardo, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si allega al presente patto il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), concordato con l'Associazione **(All. B)**.

ART. 5 - ASSICURAZIONE SUI RISCHI, RESPONSABILITÀ

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel corso del presente Patto di Collaborazione, in relazione alle attività promosse e gestite.

A tal fine l'Associazione stipulerà, apposite polizze assicurative che tutelino tutte le persone che fruiscono ed accedono ai locali, compresi i collaboratori che partecipano alle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione (responsabilità civile nei confronti di terzi R.C.T.) provvedendo a consegnarne prontamente copia al comune.

L'Associazione garantisce che i collaboratori ed operatori, inseriti nelle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione, saranno in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

A questo riguardo, sarà cura dell'Associazione acquisire sempre le autorizzazioni previste dalle normative vigenti relative alle diverse attività organizzate.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro degli associati/collaboratori che la stessa eventualmente dovesse assumere o dei quali dovesse avvalersi con qualsivoglia tipologia di collaborazione per l'espletamento delle varie attività.

ART. 6 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE

1. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria;
2. sono a carico dell'Associazione le spese relative alla manutenzione ordinaria, all'eventuale ripristino di strutture ed arredi danneggiati a seguito di uso improprio od effrazione;
3. sono a carico dell'Associazione le spese relative ai consumi delle utenze, computate dal Comune in sede di verifica dei consumi.

ARTICOLO 7 - ONERI DI REGISTRAZIONE

Gli oneri connessi all'eventuale registrazione del presente atto sono a carico dell'Associazione.

ART. 8 - BILANCIO

L'Associazione presenterà annualmente al Comune, assieme al bilancio dell'anno precedente, una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in ordine al presente patto di collaborazione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Bologna.

ART. 10 –DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Associazione dichiara di essere a conoscenza che il presente presente Patto di Collaborazione può essere modificato, sospeso o revocato, mediante preavviso scritto, per interventi di manutenzione straordinaria, per motivi di pubblico interesse o impreviste esigenze del Comune, nonché risolto anticipatamente per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente patto;
2. Qualora l'Associazione intenda recedere dal presente patto prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di almeno due mesi;
3. Il Comune ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679 UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, informa che tratterà i dati relativi al presente Patto di Collaborazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;
4. Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, la sorveglianza ed il controllo di quanto disciplinato dal presente Patto di Collaborazione attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati.
5. Per quanto non previsto espressamente nel presente patto valgono le norme e le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura delle strutture in oggetto e le attività in esse esercitate.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune

Per l'Associazione

ALLEGATO B)

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I**

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, evidenzia le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le possibili interferenze (intese come "contatti rischiosi") nel corso della durata del presente Patto di Collaborazione tra i soggetti che fanno riferimento al concessionario del bene e i lavoratori dell'Ente concedente o delle ditte autorizzate, che agiscono negli spazi in concessione.

ENTE CONCEDENTE		
Denominazione	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	
	C.F. 80008270375	
Indirizzo	Via San Donato 199 – 40057 Granarolo dell'Emilia Tel . 051/6004.111	
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Datore di Lavoro	Responsabile Area Amministrativa Dr. Cassani Francesco	C/O Comune Granarolo dell'Emilia Via San Donato 199 – Granarolo dell'Emilia
RSPP	Ing. Coalberto Testa	C/O società ICS srl, Via Emilio Zago 2/2, 40128 Bologna (BO)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Massimo Testi	C/O Comune Granarolo dell'Emilia Via San Donato 199 – Granarolo dell'Emilia
Medico competente	Dott. Melloni Riccardo	C/O società MED del gruppo SIDEL INGEGNERIA SRL Via

		Isonzo, 13, 40055 Villanova di Castenaso (BO).
ASSOCIAZIONI TITOLARI CONCESSIONE		
Denominazione	"ALIEMANI NELLA MUSICA APS" C.F. 91380090372	
Indirizzo	Granarolo dell'Emilia, via San Donato 85	
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE
Presidente/Datore di Lavoro (con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i)	Presidente <i>pro tempore</i> Sig. ra Bonfiglioli Luisa	Via San Donato n. 85, Granarolo dell'Emilia

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il Patto di Collaborazione ha per oggetto la valorizzazione dei locali di proprietà comunale della Sala Musica situata a Granarolo dell'Emilia in via San Donato 74/10, all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", al livello zero dell'edificio, per attività di sostegno e finalizzata alla promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.

In particolare la concessionaria provvede:

- a) alla valorizzazione della sala Musica presso Borgo Servizi attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative ricreative, sociali e culturali quali incontri, percorsi, laboratori, seminari al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione delle persone con disabilità o bisogni educativi speciali e con forme di disagio sociale attraverso attività educative, formative ed informative;
- b) custodia, pulizia, vigilanza e controllo dei locali affidati;
- c) allestimento e manutenzione ordinaria dei locali;
- d) approvvigionamento delle attrezzature, dei prodotti e materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività specifiche.

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e antincendio.

Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione; decorso tale termine il presente patto scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga tacita.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NEGLI SPAZI OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Soggetto	Attività svolta	Periodi di presenza
Associati	Gestione e frequentazione dei locali della struttura oggetto del Patto di Collaborazione	Presenza continuativa nelle ore di apertura
Operatori comunali addetti alla manutenzione	Attività di manutenzione della struttura, dell'immobile e delle pertinenze.	E' prevista la presenza del tutto saltuaria di detto personale e comunque solo in caso di interventi strettamente necessari a garantire la piena utilizzabilità dei locali della struttura.
Ditte varie che si occupano di gestione tecnica e di servizi tecnici manutentivi	La gestione tecnica riguarda gli affidamenti in gestione degli impianti di riscaldamento e antincendio e delle luci di emergenza. I servizi manutentivi comprendono l'esecuzione di tutte le manutenzioni straordinarie, di natura edilizia ed impiantistica, necessarie a garantire l'uso in sicurezza dei locali della struttura.	E' prevista la presenza del tutto saltuaria del personale affidatario della gestione tecnica e dei servizi tecnici manutentivi, e comunque solo in caso di interventi di manutenzione strettamente necessari a garantire la piena dei locali della struttura.

Possibili rischi interferenziali

Gli operatori comunali e/o il personale di società/ditte terze autorizzate dal Comune allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra descritti, possono interferire nelle attività organizzate dall'Associazione determinando rischi interferenziali dovuti all'occupazione temporanea degli spazi, al transito del personale incaricato con materiali ed attrezzature, all'esecuzione di lavori di manutenzione con formazione di polveri, rumore, fumi e vapori.

Misure adottate.

Viene stabilito il principio generale di evitare per quanto possibile negli spazi gestiti la compresenza degli associati e di altri soggetti, compresi gli utenti, prevedendo l'esecuzione degli interventi di cui sopra per quanto possibile non in orario di frequenza dei locali, nè durante lo svolgimento di iniziative e manifestazioni.

Gli associati e tutte le persone che fanno riferimento alle Associazioni hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono nelle strutture da parte dei tecnici autorizzati dal Comune ad accedervi per motivi professionali.

Gli operatori comunali e/o il personale di società/ditte terze, da parte loro, hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono all'interno dei locali e sono tenuti ad informare il referente comunale del loro intervento specificando i lavori da compiere. Il referente comunale a sua volta deve avvisare le Associazioni.

L'Associazione dovrà liberare gli spazi oggetto degli interventi o, in caso di interventi localizzati, osservare la zona di rispetto che sarà approntata dagli operatori incaricati

(recinzione, delimitazione e simili), avendo cura altresì di precludere l'accesso negli stessi a tutti gli associati e frequentatori.

In caso di interventi di manutenzione generalizzata, il Comune si farà carico di avvisare per tempo le Associazioni per concordare di volta in volta le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.

In caso di interventi di manutenzione generalizzata, il Comune si farà carico di avvisare per tempo le Associazioni per concordare di volta in volta le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.

Costi/oneri della sicurezza:

nessuno

Letto, approvato, sottoscritto

p. il COMUNE

p. l' ASSOCIAZIONE

PROPOSTA PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E LE ASSOCIAZIONI "AISA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV" E "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV" PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI SITUATI IN VIA S. DONATO N. 74/5, ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "BORGO DEI SERVIZI"

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Granarolo dell'Emilia, Via San Donato 199, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____,

T R A

Il **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, C.F. 80008270375, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Francesco Cassani, domiciliato per la carica in Granarolo dell'Emilia (Bo) - Via San Donato 199, (di seguito denominato "**Comune**")

E

L'**Associazione "AISA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV"**, C.F. 91216980374, con sede legale in Granarolo dell'Emilia, Via San Donato 74/5, rappresentata dal Presidente Regionale Sig. Giuliano Lenzi,

E

L'**Associazione "CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV"**, C.F. 9133031037, con sede legale in Granarolo dell'Emilia, Via San Donato 74/5 5, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. Francesco Tabacco (di seguito denominate "**Associazioni**")

PREMESSO che:

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Granarolo dell'Emilia ha approvato apposito Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22/04/2020 che disciplina la collaborazione tra cittadini e l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- sono pervenute agli atti con PG. n. 10317 e n. 10319 del 13/06/2025 dalle Associazioni proposte di Patto di collaborazione finalizzato alla promozione di servizi collaborativi e di innovazione sociale;
- il Comune di Granarolo dell'Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ ha autorizzato il deposito della proposta di collaborazione di cui sopra;

con la presente si approva il seguente Patto di Collaborazione per l'esecuzione delle attività di cui in premessa ed in particolare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune concede alle Associazioni i locali di proprietà comunale situati a Granarolo dell'Emilia in via San Donato 74/5, all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", posti al livello zero, come si evince dalla planimetria allegata **(All. A)**.

Le Associazioni si impegnano a svolgere nei locali iniziative previste nei rispettivi statuti e, in particolare, attività di sostegno e assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, nei confronti di persone portatrici di patologie degenerative e invalidanti, volte a migliorare la qualità di vita delle stesse e favorire la loro partecipazione alla vita della comunità.

Pertanto, tutti gli associati potranno frequentare i locali e le attività nel rispetto delle regole di convivenza civile, delle leggi vigenti e dei regolamenti che eventualmente potranno essere adottati dalle Associazioni stesse.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione;
2. decorso tale termine il presente patto scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga tacita

ARTICOLO 3 - UTILIZZO DEI LOCALI

1. I locali sono assegnati in uso per le finalità dedotte del presente Patto di Collaborazione, ne è vietato ogni diverso utilizzo;
2. è vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dei locali o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative;
3. è vietato l'utilizzo permanente da parte di terzi, a qualsiasi titolo, degli spazi oggetto del presente patto di collaborazione;
4. il Comune si riserva l'uso degli spazi ogni qualvolta lo richiedano motivi d'interesse pubblico, previo accordo con le Associazioni e al fine di non interferire con le attività programmate;
5. in particolare, il Comune si riserva l'utilizzo esclusivo dei locali in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie per l'intera durata delle operazioni necessarie all'allestimento dei seggi, allo svolgimento delle consultazioni e alle correlate operazioni di disallestimento e pulizia;
6. il Comune si impegna a comunicare tempestivamente alle Associazioni ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione dei locali nonché ogni decisione che possa intervenire sulla validità del presente Patto di Collaborazione.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni si assumono la responsabilità della buona gestione degli spazi comunali concessi garantendo il più ampio accesso a tutti gli interessati, nel rispetto delle regole di convivenza civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In particolare, le Associazioni devono provvedere:

- all'allestimento funzionale dei locali;
- alla fornitura e manutenzione degli arredi necessari per svolgere le attività oggetto del presente Patto di Collaborazione;
- all'apertura e chiusura dei locali, alla custodia degli stessi e dei materiali presenti o che vi saranno collocati nonché al ripristino o alla sostituzione delle strutture ed arredi che risultino deteriorati o danneggiati a seguito di uso improprio od effrazione;
- alla puntuale pulizia dei locali utilizzati ed al rifornimento del materiale di consumo necessari (carta igienica, salviette, prodotti pulizia, ecc.);

- all'ordinaria manutenzione, ivi compreso l'espletamento delle piccole riparazioni che si rendessero necessarie;
- all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione di iniziative ed eventi;
- al rimborso delle spese per utenze sostenute dal Comune e computate da quest'ultimo sulla base della verifica dei consumi.

Nello svolgimento delle proprie attività, le Associazioni utilizzeranno esclusivamente soci, volontari, collaboratori o prestatori d'opera aventi rapporto diretto con le Associazioni medesime. È pertanto vietata la gestione di servizi o attività da parte di terzi.

Le Associazioni presenteranno annualmente il calendario delle attività in programma, specificando giorni ed orari, e si impegnano a comunicare tempestivamente al comune eventuali variazioni o integrazioni del suddetto.

Le Associazioni devono provvedere altresì all'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi. Le Associazioni sono tenute al rispetto delle prescrizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano a predisporre adeguate modalità d'uso dei locali da parte degli utenti. Al riguardo, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si allega al presente patto il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), concordato con le Associazioni stesse **(All. B)**.

ART. 5 - ASSICURAZIONE SUI RISCHI, RESPONSABILITÀ

Le Associazioni esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel corso del presente Patto di Collaborazione, in relazione alle attività promosse e gestite.

A tal fine le Associazioni stipuleranno apposite polizze assicurative che tutelino tutte le persone che fruiscono ed accedono ai locali, compresi i collaboratori che partecipano alle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione (responsabilità civile nei confronti di terzi R.C.T.) provvedendo a consegnarne prontamente copia al comune.

Le Associazioni garantiscono che i collaboratori ed operatori inseriti nelle attività oggetto del presente Patto di Collaborazione saranno in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

A questo riguardo, sarà cura delle Associazioni acquisire sempre le autorizzazioni previste dalle normative vigenti relative alle diverse attività organizzate.

Le Associazioni esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro degli associati/collaboratori che le stesse eventualmente dovessero assumere o dei quali dovessero avvalersi con qualsivoglia tipologia di collaborazione per l'espletamento delle varie attività.

ART. 6 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE

1. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria;
2. sono a carico delle Associazioni le spese relative alla manutenzione ordinaria, all'eventuale ripristino di strutture ed arredi danneggiati a seguito di uso improprio o effrazione;
3. sono a carico dell'Associazione le spese relative ai consumi delle utenze, computate dal Comune in sede di verifica dei consumi.

ARTICOLO 7 - ONERI DI REGISTRAZIONE

Gli oneri connessi all'eventuale registrazione del presente atto sono a carico delle Associazioni.

ART. 8- BILANCIO

Le Associazioni presenteranno annualmente al Comune, assieme al bilancio dell'anno precedente, una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in ordine al presente patto di collaborazione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Bologna.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le Associazioni dichiarano di essere a conoscenza che il presente Patto di Collaborazione può essere modificato, sospeso o revocato, mediante preavviso scritto, per interventi di manutenzione straordinaria, per motivi di pubblico interesse o impreviste esigenze del Comune, nonché risolto anticipatamente per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente patto;

2. Qualora le Associazioni intendano recedere dal presente Patto di Collaborazione prima della scadenza, devono darne preavviso scritto di almeno due mesi;

3. il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, la sorveglianza ed il controllo di quanto disciplinato dal presente patto attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati;

3. il Comune ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679 UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, informa che tratterà i dati relativi al presente Patto di Collaborazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

4. Per quanto non previsto espressamente nel presente Patto di Collaborazione valgono le norme e le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura delle strutture in oggetto e con le attività in esse esercitate.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune

Per le Associazioni

"AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE – EMILIA ROMAGNA ODV

"CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA – EMILIA ROMAGNA ODV"

ALLEGATO B)

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I**

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, evidenzia le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le possibili interferenze (intese come "contatti rischiosi") nel corso della durata del contratto tra i soggetti che fanno riferimento al concessionario del bene in convenzione e i lavoratori dell'Ente concedente o delle ditte autorizzate, che possono agire negli spazi in concessione.

ENTE CONCEDENTE		
Denominazione	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	
	C.F. 80008270375	
Indirizzo	Via San Donato 199 - 40057 Granarolo dell'Emilia Tel . 051/6004.111	
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Datore di Lavoro	Responsabile Area Amministrativa Dr. Cassani Francesco	C/O Comune Granarolo dell'Emilia Via San Donato 199 - Granarolo dell'Emilia
RSPP	Ing. Coalberto Testa	C/O società ICS srl, Via Emilio Zago 2/2, 40128 Bologna (BO) 051 35 6829
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Massimo Testi	C/O Comune Granarolo dell'Emilia Via San Donato 199 - Granarolo dell'Emilia
Medico competente	Dott. Melloni Riccardo	C/O società MED del gruppo SIDEL

		INGEGNERIA SRL Via Isonzo, 13, 40055 Villanova di Castenaso (BO).
ASSOCIAZIONI TITOLARI CONCESSIONE		
Denominazione	"CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA - EMILIA ROMAGNA ODV" C.F. 91330310375 "AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - EMILIA ROMAGNA ODV" C.F. 91216980374	
Indirizzo	Granarolo dell'Emilia, via San Donato 74/5	
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE
Presidente/Datore di Lavoro (con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i)	Presidente <i>pro tempore</i> Ass. CCSVI Sig. Francesco Tabacco Presidente <i>pro tempore</i> Ass. AISA Sig. Giuliano Lenzi	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il Patto di Collaborazione ha per oggetto la valorizzazione dei locali di proprietà comunale situati a Granarolo dell'Emilia in via San Donato 74/5, all'interno del complesso polifunzionale denominato "Borgo dei Servizi", mediante lo svolgimento di attività di attività di sostegno e assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

In particolare le concessionarie provvedono alla:

- a) promozione e organizzazione di attività di sostegno e assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria nei confronti delle persone portatrici di patologie degenerative e invalidanti volte a migliorare la qualità di vita delle stesse e favorire la loro partecipazione alla vita della comunità;
- b) custodia, pulizia, vigilanza e controllo dei locali affidati;
- c) allestimento e manutenzione ordinaria dei locali;
- d) approvvigionamento delle attrezzature, dei prodotti e materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività specifiche.

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e antincendio.

Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione; decorso tale termine il presente patto scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga tacita.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NEGLI SPAZI OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Soggetto	Attività svolta	Periodi di presenza
Associati	Gestione e frequentazione dei locali della struttura oggetto del Patto di Collaborazione	Presenza continuativa nelle ore di apertura
Operatori comunali addetti alla manutenzione	Attività di manutenzione della struttura, dell'immobile e delle pertinenze.	E' prevista la presenza del tutto saltuaria di detto personale e comunque solo in caso di interventi strettamente necessari a garantire la piena utilizzabilità dei locali della struttura.
Ditte varie che si occupano di gestione tecnica e di servizi tecnici manutentivi	La gestione tecnica riguarda gli affidamenti in gestione degli impianti di riscaldamento e antincendio e delle luci di emergenza. I servizi manutentivi comprendono l'esecuzione di tutte le manutenzioni straordinarie, di natura edilizia ed impiantistica, necessarie a garantire l'uso in sicurezza dei locali della struttura.	E' prevista la presenza del tutto saltuaria del personale affidatario della gestione tecnica e dei servizi tecnici manutentivi, e comunque solo in caso di interventi di manutenzione strettamente necessari a garantire la piena dei locali della struttura.

Possibili rischi interferenziali

Gli operatori comunali e/o il personale di società/ditte terze autorizzate dal Comune allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra descritti, possono interferire nelle attività organizzate dall'Associazione determinando rischi interferenziali dovuti all'occupazione temporanea degli spazi, al transito del personale incaricato con materiali ed attrezzature, all'esecuzione di lavori di manutenzione con formazione di polveri, rumore, fumi e vapori.

Misure adottate.

Viene stabilito il principio generale di evitare per quanto possibile negli spazi gestiti la compresenza degli associati e di altri soggetti, compresi gli utenti, prevedendo l'esecuzione degli interventi di cui sopra per quanto possibile non in orario di frequenza dei locali, nè durante lo svolgimento di iniziative e manifestazioni.

Gli associati e tutte le persone che fanno riferimento alle Associazioni hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono nelle strutture da parte dei tecnici autorizzati dal Comune ad accedervi per motivi professionali.

Gli operatori comunali e/o il personale di società/ditte terze, da parte loro, hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono all'interno dei locali e sono tenuti ad informare il referente comunale del loro intervento specificando i lavori da compiere. Il referente comunale a sua volta deve avvisare le Associazioni.

Le Associazioni dovranno liberare gli spazi oggetto degli interventi o, in caso di interventi localizzati, osservare la zona di rispetto che sarà approntata dagli operatori incaricati (recinzione, delimitazione e simili), avendo cura altresì di precludere l'accesso negli stessi a tutti gli associati e frequentatori.

In caso di interventi di manutenzione generalizzata, il Comune si farà carico di avvisare per tempo le Associazioni per concordare di volta in volta le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.

Costi/oneri della sicurezza:

nessuno

Letto, approvato, sottoscritto

p. il COMUNE

p. l' ASSOCIAZIONE CCSVI

p. l'ASSOCIAZIONE AISA
